

Esente da Bollo art. 17 D.L. 4 dicembre 1997 N.
460

VERBALE DI ASSEMBLEA

* * * * *

N. 168.505 di Repertorio N. 33.972 di Raccolta
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto questo giorno di martedì ot-
to gennaio

8 gennaio 2008

alle ore undici e minuti quindici.

In Tradate, presso il Centro Diabetologico del-
l'Ospedale di Tradate

Avanti a me Dott. **ENRICO CHIODI DAELLI**, Notaio
in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile
di Milano.

E' presente

- CERESOLI GIANFRANCO nato a Milano il 19 otto-
bre 1945 e domiciliato per la carica a Tradate,
Piazza Angelo Zanaboni, che dichiara di agire
nella propria qualità di Presidente del Consi-
glio Direttivo della "**ASSOCIAZIONE DIABETICI
TRADATE SEPRIO**" con sede in Tradate Piazza An-
gelo Zanaboni, numero di iscrizione nel Regi-
stro delle Imprese di Varese e codice fiscale
95010940120.

Il comparente della cui identità personale io
Notaio sono certo, mi invita a redigere il ver-
bale dell'assemblea degli associati della pre-
detta associazione oggi ed in quest'ora qui
riunitasi a seguito di regolare convocazione
avvenuta in data 28 dicembre 2007 per discutere
e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche ed approvazione delle stesse, allo
Statuto Costituente.

Aderendo alla fattami richiesta dò atto di
quanto segue:

Il comparente, nella sua qualità di cui in com-
parsa, dichiara di assumere a norma di statuto
la presidenza dell'assemblea rinunciando alla
nomina degli scrutatori; quindi constatate le
presenze di cui appresso, dichiara che l'assem-
blea è regolarmente costituita a tutti gli ef-
fetti di legge e di statuto per discutere e de-
liberare sull'ordine del giorno sopra trascrit-
to, essendo stata regolarmente convocata ed es-
sendo presenti 27 (ventisette) soci in proprio
e 4 (quattro) soci per delega, per un totale di
31 (trentuno) soci su i numero 38 (trentotto)
associati e quindi più dei due terzi previsti

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6
REGISTRATO IN DATA
16/01/2008
AL N 1555 SERIE IT
IMPOSTE ASSOLTE
EURO 168,00



dallo statuto per le delibere straordinarie.
Su interpello del Presidente gli intervenuti confermano la validità dell'adunanza.

Il Presidente espone quindi i motivi che consigliano di adeguare lo statuto alla normativa sulle ONLUS di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 con necessario inserimento nella ragione sociale dell'acronimo "ONLUS" e conseguente approvazione di un nuovo testo di statuto che legge agli intervenuti ed invita l'assemblea a voler deliberare al riguardo.

Dopo breve discussione, esauritisi gli interventi l'assemblea a voto unanime

DELIBERA

1) di modificare la ragione sociale in "ASSOCIAZIONE DIABETICI TRADATE SEPRIO ONLUS", abbreviabile in "A.D.T.S. ONLUS";

2) di abrogare lo statuto sociale attualmente in vigore e di approvare in sua sostituzione quello come sopra letto dal Presidente che composto da 20 (venti) articoli firmato dal Presidente e da me Notaio si allega al presente sotto "A" dandosi atto che il nuovo testo è stato approvato articolo per articolo e poi anche in blocco.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore undici e minuti trenta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene pubblicato mediante lettura da me datane, con l'allegato, presente l'assemblea al comparsa che approvandolo e confermandolo lo firma con me Notaio in calce.

Consta il presente atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre pagine intere e parte della quarta.

F.to Gianfranco Ceresoli

F.to dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio

Allegato "A" del n. 168.505/33.972 di repertorio

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata

" ASSOCIAZIONE DIABETICI TRADATE SEPRIO ONLUS "

(per brevità A.D.T.S. ONLUS) con sede in Tradate in Piazza Angelo Zanaboni.

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione è disciplinata agli art. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal presente Statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Art.2) L'organizzazione opera nel settore sociale e socio-sanitario e si propone di perseguire le seguenti finalità:

- a) rappresentare i diabetici presso le Autorità e gli Enti di assistenza;
- b) associarsi, consorzarsi e coordinarsi con le Associazioni dei diabetici operanti in altre zone anche in campo nazionale;
- c) studiare e sollecitare tutte le forme e le modalità di prevenzione e di cura del diabete, del suo migliore inserimento nel campo familiare, professionale e sociale, anche attraverso una rete capillare di centri di controllo;
- d) seguire l'evoluzione della politica sanitaria nazionale e regionale assicurandone l'attuazione;
- e) fornire direttamente e sollecitare enti pubblici e privati affinché i diabetici abbiano una sempre migliore assistenza;
- f) organizzare corsi di educazione sanitaria per diabetici, conferenze, seminari e convegni con la partecipazione degli esperti più qualificati;
- g) per il raggiungimento di tali scopi può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e di limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. La sua attività sarà limitata alla Regione Lombardia.



Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Associazione saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3) L'organizzazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro.

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE

Art. 4) Il patrimonio dell'organizzazione è costituito da:

1. una quota sociale annuale il cui ammontare sarà stabilito annualmente con delibera del consiglio Direttivo;
2. contributi da privati ed enti pubblici;
3. donazioni, eredità e lasciti da privati accettati con delibera del Consiglio Direttivo;
4. rimborsi da convenzioni da enti pubblici e privati;
5. proventi da attività produttive commerciali marginali ed occasionali;
6. somme a qualsiasi titolo pervenute all'organizzazione e destinate alle finalità della stessa.

Art. 5) Le quote sociali sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea degli associati. Il socio non in regola con il pagamento della quota annuale non avrà diritto di voto in assemblea.

SOCI

Art. 6) Può far parte dell'organizzazione qualunque persona fisica che abbia compiuto la maggiore età.

I soci vengono ammessi con parere motivato del Consiglio Direttivo e possono essere:

- a) Ordinari: sono ammessi in questa categoria le persone affette da diabete mellito o un genitore nel caso di minore sino al raggiungimento della maggiore età;
- b) affiliati: sono ammessi in questa categoria i soci non affetti da diabete mellito che condividono le finalità dell'organizzazione;

c) onorari: sono persone che acquisiscono meriti particolari verso l'Associazione; essi vengono scelti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'assemblea dei soci.

d) volontari: possono essere anche persone non affette da diabete mellito, ma che svolgono volontariamente attività nell'ambito dell'Associazione.

Art. 7) Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso spese a coloro che svolgono determinati compiti su indicazione o richiesta degli Organi Statutari e nella misura da questi ultimi o dal regolamento prevista.

Art. 8) Si intende che ogni socio, per il solo fatto di aver chiesto e ottenuto tale qualità, abbia incondizionatamente accettato il presente statuto. L'esclusione può avvenire per decisione del Consiglio Direttivo in caso di atti lesivi dell'immagine dell'organizzazione e non conformi alle finalità statutarie della stessa. Il socio espulso può ricorrere all'assemblea dei soci.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'associazione.

Art. 9) Diritti e doveri degli aderenti:

DIRITTI

Tutti i soci hanno diritto di voto purché siano in regola con la quota associativa, diritto di consultazione dei libri verbali conservati presso la sede sociale, diritto di informazione, diritto di proporre al Consiglio Direttivo proposte di programmi ed iniziative.

DOVERI

Pagamento delle quote sociali, comportamento corretto tra gli aderenti e non recare pregiudizio all'immagine dell'organizzazione e di rispettare gli impegni organizzativi per l'assistenza agli ammalati e inoltre prestare lavoro attivo gratuitamente e senza fini di lucro.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 10) Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo,



c) il Presidente.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Possono inoltre essere costituiti, nel caso l'Assemblea dei Soci o la Legge espressamente lo impongono:

d) *il Collegio dei Sindaci o il Revisore Contabile,*

e) *il Collegio dei Garanti.*

L'Assemblea di tutti i Soci è l'organo sovrano dell'Organizzazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11) L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso in bacheca dell'organizzazione o con altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo. L'assemblea ordinaria può essere comunque convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci (art. 20 del C.C.).

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. *In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.*

Ogni socio ha un solo voto. E' ammessa delega ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano a insindacabile giudizio del Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni assembleari impegnano tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto sull'approvazione del bilancio e per le questioni che riguardano il suo operato.

Le assemblee straordinarie deliberano la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

(art. 21 C.C.). L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione che può delegare un componente del Consiglio. Le funzioni di Segretario dell'assemblea sono svolte da un consigliere su designazione del Presidente.

Art. 12) I compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo da un minimo di *cinque* ad un massimo di *undici*;
- discutere la relazione annuale ed il programma annuale;
- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'anno seguente;
- deliberare su ogni altro argomento demandato all'Assemblea dallo Statuto e posto all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea dei soci, compreso il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Sono compiti del Consiglio:

- eleggere nel suo seno il *Presidente*, il *Vice Presidente*, un *Consigliere Tesoriere* ed il *segretario* entro otto giorni dalle elezioni.
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- deliberare sull'ammissione motivata dei soci.
- determinare le quote annuali.
- dare attuazione ai deliberati dell'assemblea.

Art. 14)

Il consiglio è convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio stesso.

Alle adunanze del Consiglio il Presidente può invitare altre persone, per consultazioni e pareri, senza però diritto al voto.

Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti, compreso il presidente e le deliberazioni devono essere palesi e prese a maggioranza di voti, in caso di parità il voto del Presidente è determinante. Un'assenza in-



giustificata dei membri per tre sedute consecutive comporta la decadenza della carica.

Nel caso di decadenza di un membro subentra il primo dei non eletti. Tale subentro verrà ratificato dalla prima assemblea utile. *Il neo consigliere decade in ogni caso insieme all'intero consiglio.*

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Tutti i soci portano la loro opera nello spirito del volontariato gratuito.

Art. 15) Il Presidente rappresenta l'organizzazione ad ogni effetto di legge e statutario:

- ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente.

- in caso di urgenza disimpegna i compiti del consiglio, le relative decisioni verranno portate per la ratifica del Consiglio alla prima riunione di questo.

- in caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

AMMINISTRAZIONE - BILANCIO

Art. 16) Il Consigliere Tesoriere cura la gestione economica dell'organizzazione conformemente alle direttive del Consiglio e redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17) Gli esercizi finanziari decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' tassativamente vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 18) I verbali delle riunioni sono conservati a cura del Presidente presso la sede sociale. E' obbligo del Presidente l'esibizione degli stessi ai soci che ne facciano richiesta.

ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA

Art. 18bis) Nel caso in cui la legge lo renda obbligatorio o l'Assemblea dei Soci ne abbia la volontà, questa ultima può eleggere il Collegio dei Sindaci o, in alternativa, il Revisore Contabile.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci, anche tra non soci, dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta consecutiva. I Sindaci eletti nominano il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. Possono partecipare ai Consigli direttivi senza diritto di voto ma con diritto di parola ed obbligo da parte del verbalizzante di inserimento delle loro presenze e dei loro interventi nel verbale della seduta.

Con le stesse modalità del Collegio dei Sindaci l'Assemblea dei soci può decidere di nominare, in sua vece, un Revisore Contabile.

Sia i Sindaci, quanto il Revisore Contabile devono essere iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili.

Il loro compenso sarà fissato nella dalla Assemblea dei Soci nella stessa riunione di nomina.

Art. 18ter) L'Assemblea dei Soci può eleggere un Collegio dei Garanti composto da tre soci eletti in assemblea. I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed associazione; il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione i contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono scritte e motivate.

L'incarico di membri del Collegio dei Garanti e

gratuito.

SCIoglimento

Art. 19) Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'assemblea straordinaria ~~stessa~~ con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità come previsto dalle norme di legge vigenti al momento.

Art. 20) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia ed espressamente al Codice Civile ed al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

F.to Gianfranco Ceresoli

F.to dr. Enrico Chiodi Daelli Notaio

Io sottoscritto Dott. Enrico Chiodi Daelli Notaio in Milano attesto che la presente redatta su *cinque* fogli è copia conforme all'originale esistente nei miei atti

Milano, 16 GENNAIO 2008

